

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **TRA**

**L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**– DIREZIONE REGIONALE PER LA TOSCANA (d'ora in avanti INAIL) con sede in Firenze, via Bufalini n. 7, rappresentato dal Dott. Giovanni Asaro, [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità di Direttore Regionale di INAIL Toscana

### **E**

**L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE** (d'ora in avanti "Università") con sede legale in Firenze, Piazza San Marco 4, rappresentata dal Prof. Luigi Dei, [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità di Rettore

### **PREMESSO CHE**

- a. In data 16 maggio 2016 l'Università e INAIL hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa avente a oggetto la collaborazione per la realizzazione di progetti di formazione universitaria e post universitaria, lo svolgimento di tirocini, l'istituzione di borse di studio e altre attività di comune interesse;
- b. nei tre anni di vigenza della convenzione sono stati attivati master e promosse numerose iniziative di ricerca applicata, in particolare con i Dipartimenti universitari di Ingegneria Civile e Ambientale, di Architettura e di Scienze della Terra;
- c. suddette iniziative hanno registrato notevole partecipazione in termini di adesioni e risultati;
- d. alla luce dei risultati raggiunti le parti hanno manifestato reciprocamente, tramite scambio di corrispondenza, la volontà di continuare l'esperienza di collaborazione avviata con il Protocollo del 16 maggio 2016 sulla base delle premesse da esso richiamate e che si intendono tuttora valide

### **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

Le premesse al Presente Protocollo costituiscono parte integrante del presente atto.

Le parti intendono contribuire a realizzare, in attuazione dei relativi fini istituzionali, la più ampia collaborazione.

#### **ART. 2**

Le parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione delle iniziative sotto elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le parti un interesse per l'attuazione dei progetti e dei programmi in comune (conferenze seminari etc.);
- b. predisposizione e attuazione di progetti di formazione universitaria e post universitaria di alta formazione nelle aree di comune interesse da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti terzi rispetto alle parti finalizzate alla creazione di alte professionalità;
- c. svolgimento di tirocini formativi e stage presso le strutture dei singoli sottoscrittori;
- d. borse di studio o premi di laurea rivolti a studenti dell'Università che realizzino elaborati di Laurea e Tesi di Laurea Magistrale o studi in materie di interesse dell'Istituto;
- e. scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

### **ART. 3**

Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifiche convenzioni nel rispetto del presente Protocollo e conterranno la disciplina dei reciproci rapporti per l'attuazione delle iniziative concordate nonché l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento.

### **ART 4**

La collaborazione tra le parti viene gestita per l'intera durata del Protocollo da un Comitato di Indirizzo composto da due membri per parte e si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari e curerà tra l'altro l'attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dal presente atto.

I membri del Comitato saranno individuati dal Rettore per l'Università e dal Direttore Regionale per INAIL immediatamente dopo la sottoscrizione del presente Protocollo.

Per ogni ambito di intervento individuato il Comitato definirà piani operativi.

### **ART. 5**

Le parti valutano insieme l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o invenzioni frutto dei progetti collaborativi, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale e quelli derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione che sono disciplinati dalle leggi vigenti in materia e dall'apposito Regolamento di Ateneo.

In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto del progetto collaborativo, sarà riconosciuta a ciascuna parte.

Qualora INAIL e Università intendano pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati delle ricerche in oggetto, o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini e i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro della ricerca.

E' consentito a ciascuna delle parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'accordo.

Ciascuna delle Parti è tenuta a mantenere riservati i dati, le informazioni ed altro di proprietà dell'altra Parte messi a disposizione per l'attività di ricerca. Le Parti si obbligano a non rivelare e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente convenzione o di atti da questa derivanti, dati, notizie ed informazioni, ecc., che vengano messi a loro disposizione dall'altra Parte o da soggetti terzi interessati o che comunque riguardino l'esecuzione della presente convenzione e si rendono garanti della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o di altri eventuali collaboratori, adottando ogni cautela al riguardo.

Il personale destinatario delle borse di studio è tenuto al rispetto degli obblighi di non concorrenza e riservatezza.

#### **ART. 6**

Il presente accordo, ha validità tre anni e può essere eventualmente prorogato alla scadenza, in accordo tra le Parti, in relazione agli scopi e le finalità che si intendono perseguire con le iniziative di cui al presente Protocollo ed al loro buon esito.

#### **ART. 7**

Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

In particolare i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente protocollo e dei conseguenti atti convenzionali.

L'utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

#### **ART. 8**

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Firenze, rinunciato espressamente fin da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis (così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221/2012) della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii.

Data \_\_\_\_\_

PER L'UNIVERSITA'

Il Rettore

Prof. Luigi Dei

PER L'INAIL

Il Direttore Regionale

Dott. Giovanni Asaro